



**COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA  
SERVIZIO AGRICOLTURA**

**25043 – Breno (Bs)**

**L.R. 31/2008 art. 24  
“Interventi a Sostegno dell'agricoltura in  
Aree Montane”**

**BANDO Anno 2026**

*Breno, marzo 2026*

*Servizio Agricoltura Caccia e Pesca  
Alessandro Putelli*

[www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it)

[uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it](mailto:uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it)

## **Premesso che:**

- La Regione Lombardia, con la Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e in particolare con l'art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane", prevede la possibilità di sostenere specifiche linee di intervento al fine di assicurare, in particolare, il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;
- la Regione Lombardia, con Deliberazioni della Giunta n. 480 del 19 giugno 2023 e n. 2519 del 10 giugno 2024, ha approvato le "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in area montana", definendo forme e modalità di sostegno degli interventi previsti dal citato art. 24 della Legge Regionale n. 31/2008;
- con Decreto della Struttura "Sviluppo della montagna" n. 11051 del 19 luglio 2024 della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, in attuazione della normativa sopra richiamata, sono state approvate le "Procedure amministrative" per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura di montagna, armonizzate al Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis";
- con Decreto della medesima Struttura "Sviluppo della montagna" n. 16351 del 14 novembre 2025 della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, è stato approvato il riparto delle risorse alle Comunità Montane per l'anno **2026**, destinate al sostegno degli interventi previsti dalle citate "Disposizioni attuative", assegnando alla Comunità Montana di Valle Camonica uno stanziamento pari a **€ 151.674,18**.

**RILEVATO** che le suddette misure sono finalizzate, in via prioritaria e strategica, al miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole, attraverso interventi mirati alla riduzione dei costi di produzione, nonché al miglioramento e alla riconversione delle produzioni;

**EVIDENZIATO**, altresì, che l'agricoltura di montagna svolge una funzione di primaria importanza sotto il profilo ambientale, territoriale e paesaggistico, e che il sostegno a tale attività rappresenta non solo un supporto diretto alle aziende agricole, ma anche una misura essenziale per la prevenzione del dissesto idrogeologico e dell'abbandono delle superfici montane, nonché uno strumento imprescindibile per la tutela e la valorizzazione del paesaggio;

## **Tutto ciò premesso**

la Comunità Montana di Valle Camonica, in conformità alle normative e disposizioni richiamate, al fine di sostenere e incentivare gli investimenti delle aziende agricole del territorio, ha predisposto il presente Bando, definendo indirizzi operativi e priorità di intervento orientati al rafforzamento del comparto agricolo, in coerenza con le specifiche esigenze e peculiarità della Valle Camonica e in attuazione delle strategie di sviluppo territoriale attualmente in essere.

## Parte I

### DISPOSIZIONI ATTUATIVE 2026

#### MISURE E TIPOLOGIE D'INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

##### Misura 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”

Tipologie di intervento:

- 2.1.1 - Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali
- 2.1.3 - Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
- 2.1.4 - Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria
- 2.1.5 “Colture arbustive e arboree di particolare pregio

##### Misura 2.3 - “Riqualificazione e Modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario”

Tipologie di intervento:

- 2.3.1 Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- 2.3.2 Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.

#### LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in tutti i Comuni del territorio di competenza della Comunità Montana di Valle Camonica essendo tutti classificati montani, così come previsto dalla DGR n. 2152 del 8 aprile 2024.

Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

## CONDIZIONI GENERALI

Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno **per una sola misura**; la domanda può riguardare più tipologie d'intervento, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati successivamente.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda. I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.Lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009.

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI non saranno concessi aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

Sempre per quanto riguarda le PMI non saranno pagati aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 punto 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472, ove applicabile, il quale definisce "impresa in difficoltà" "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.

## Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai “giovani agricoltori”<sup>1</sup> nei primi 24 mesi dal loro primo insediamento<sup>2</sup>);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata<sup>3</sup>;
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- l'acquisto di attrezzature e materiale usato.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 2022/2472, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013

---

<sup>1</sup> Art 5 del DM MASAF N.0660087 del 23/12/2022, si definiscono “giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda”.

<sup>2</sup> Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma6.

<sup>3</sup> Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento secondo le regole generali consentite dal cumulo.

## **NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO**

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nel presente bando.

In ogni caso i contributi non possono superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al regolamento UE 2022/2472 e in particolare dell'art. 14 par. 11, 12 e n. 17, paragrafi 11 e 12.

## **SPESE AMMISSIBILI**

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile ai sensi del par. 7 degli artt. 14 e 17 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile ai sensi della normativa di riferimento. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5 del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

### **Spese di intervento**

Le spese di intervento comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica;
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
3. la direzione dei lavori;
4. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
  - 10% per i liberi professionisti;
  - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici e per i Consorzi forestali (solo per interventi sui beni dei consorziati);
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente **superare il 12%** dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

## **MISURA 2.1 – AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE**

### **Chi può presentare domanda:**

#### **A. Impresa individuale** con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
- in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

#### **B. Società agricola** con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

#### **C. Società cooperativa** con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

### **Chi non può presentare domanda**

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

### **Condizioni di ammissibilità della domanda**

#### **Sufficiente capacità professionale**

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono **almeno uno** dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)<sup>4</sup>;
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

---

<sup>4</sup> Ai sensi della d.g.r. n. 4416 del 17/03/2021

3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno undici anni.

## Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- (b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- (c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
- (d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- (e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- (f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- (g) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

## Tipologie di Intervento:

### 2.1.1 Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali;

Sono ammissibili a contributo:

1. La realizzazione dei fabbricati rurali, destinati prevalentemente alla produzione primaria, o interventi di adeguamento degli stessi, (con l'esclusione di portici-magazzini-fienili), quali:
  - a) la sistemazione o l'adeguamento di elementi strutturali quali rifacimento del tetto, consolidamento delle pareti, adeguamento realizzazione sistemi di stoccaggio reflui zootecnici, ecc.
  - b) la realizzazione di servizi igienici, l'allacciamento all'impianto idrico o elettrico, la predisposizione del sistema fognario.
2. Gli impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili a fini aziendali e in particolare quelli connessi alla possibile soluzione dei problemi energetici degli insediamenti isolati, quali: l'utilizzo dell'energia solare; l'impiego dell'energia idraulica; gli impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali per almeno i 2/3 di provenienza aziendale<sup>5</sup>. Ai sensi dell'art. 14 par. 4 del regolamento 2022/2472 l'investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, e per gli impianti di produzione **devono**

---

<sup>5</sup> L'intervento non è ammesso se il richiedente non dimostra di disporre delle sufficienti estensioni di boschi da cui ricavare, nel rispetto delle Norme Forestali Regionali, la quantità di biomassa necessaria a coprire la quota minima di provenienza aziendale pari ai 2/3 del totale.

**soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario** e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola.

3. Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua (acquedotti) limitatamente alla sede produttiva principale coincidente con la sede aziendale – escluso l'irrigazione

Gli immobili oggetto di intervento sono riservati esclusivamente al fabbricato principale coincidente con la sede principale dell'azienda.

### **2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle**

1. Per le aziende agricole ad indirizzo zootecnico, sono ammesse le seguenti attrezzature:
  - a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
  - b) carri miscelatori;
  - c) vasche per la refrigerazione del latte;
  - d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame e o liquame;
  - e) abbeveratoi automatici;
  - f) distributori automatici per l'alimentazione;
  - g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
  - h) altre attrezzature di stalla.

**Sono esclusi i tank per il deposito dei carburanti.**

### **2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria**

Acquisto di macchine agricole<sup>6</sup> e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria) con particolare attenzione nell'acquisto delle macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

Sono ammissibili a contributo solo le seguenti attrezzature:

Per le aziende agricole ad indirizzo zootecnico:

- a) attrezzature (trainate e/o portate) per la razionalizzazione e/o modernizzazione delle modalità di smaltimento dei reflui zootecnici, quali:
  - spandi letame;
  - carri botte spandi liquame;
  - altre attrezzature similari.
- b) Attrezzature per la fienagione, quali:
  - falcia condizionatrici;
  - rotoimballatrici;

---

<sup>6</sup>Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

- fasciatori;
- falciatrici, limitatamente alla tipologia destinata allo sfalcio in forte pendenza, con l'esclusione delle attrezzature a spalla o portate

Per le aziende vitivinicole, frutticole, olivicole;

- c) Attrezzature per la razionalizzazione e/o modernizzazione delle pratiche di coltivazione ed in particolare:
- macchine semoventi multifunzionali;
  - atomizzatori (semoventi - droni terrestri);
  - trincia sarmenti (semoventi – droni terrestri);
  - attrezzature portate per la lavorazione della chioma e del sotto fila (*con l'esclusione di decespugliatore e/o macchinari per lo sfalcio e trinciatura dell'erba*);
  - attrezzature per la raccolta e potatura e legatura esclusivamente azionate con sistemi elettrici o pneumatici.

Per le Azienda Apistiche:

- d) Attrezzature per estrazione o conservazione del miele.

### **2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio;**

Al fine di garantire la produzione annua frutticola e vitivinicola, sono ammissibili a finanziamento solo gli impianti e le attrezzature per la difesa delle colture arboree frutticole e viticole dalla grandine, dal gelo, per superfici d'intervento non inferiori a **mq 1.000**.

### **Interventi non ammissibili**

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali<sup>7</sup>;
- 3) l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
- 4) l'acquisto di diritti all'aiuto<sup>8</sup>;
- 5) impianto di piante annuali<sup>9</sup>;
- 6) le opere di manutenzione ordinaria;
- 7) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8) i lavori di drenaggio<sup>10</sup>;
- 9) i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013;
- 10) l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

<sup>7</sup> Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.d

<sup>8</sup> Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.a

<sup>9</sup> Reg. (UE) n. 2022/2473 art 14.9.b

<sup>10</sup> Reg. (UE) n. 2022/2473 art 14.9.c.

## Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
<b>MIELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono esclusi investimenti già finanziabili col Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023-2027<sup>41</sup>, quali ad esempio, l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione</li> </ul>
<b>VITICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Può essere ammesso a finanziamento solo il reimpianto di vigneti per una superficie inferiore a 1.000 m<sup>2</sup>; il limite massimo di superficie è elevabile a 3.000 m<sup>2</sup>, se sono rispettate contemporaneamente le seguenti 3 condizioni: altitudine inferiore a 500 m, pendenza media inferiore al 30%; assenza di terrazzamento.</li> </ul>
<b>ORTOFRUTTICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.</li> <li>○ Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 5.1).</li> </ul>
<b>OLIVICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.</li> </ul>
<b>FLOROVIVAISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.</li> </ul>
<b>ENERGETICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</li> <li>○ La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto.</li> <li>○ Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza.</li> <li>○ Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.</li> </ul>

## Investimenti finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo massimo €
Tutte	Giovani imprenditori agricoli	35.000,00	50%	17.500,00
	Altri richiedenti	35.000,00	40%	14.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 11-12 del regolamento (UE) 2022/1472.

La maggiorazione di contributo per i GIOVANI imprenditori può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro 5 anni dal primo insediamento in agricoltura.

### Punteggi per la formazione della graduatoria:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. giovane imprenditore (< 40 anni)  | 10 punti |
| 2. azienda agricola iscritta all'INPS sezione Coltivatori diretti (sez. ex Scau) | 10 punti |
| 3. azienda a conduzione femminile (in prevalenza in caso di società)             | 2 punti  |
| 4. possesso qualifica IAP  | 5 punti  |
| 5. tipologie di intervento 2.1.1 – 2.1.4 a) b)                                   | 5 punti  |

**Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dai richiedenti al momento della presentazione della domanda.**

A parità di punteggio la graduatoria sarà redatta tenendo conto dell'età del richiedente a favore dei più giovani.

## **MISURA 2.3 - RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO CASEARIO**

### Chi può presentare domanda

- A. Le forme associative di produttori agricoli e di imprese di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli<sup>12</sup>;

<sup>11</sup> Approvato con D.G.R. n. 7688 del 12/12/2022

<sup>12</sup> Come definite all'art. 1 del d.lgs. n. 102/2005.

- B. le imprese agricole individuali, le società agricole e le cooperative agricole, che dimostrino di avere una sufficiente capacità professionale.

## Tipologie di intervento

- **2.3.1** Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- **2.3.2:** Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.

Possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono esclusivamente i seguenti:

- a) lattiero-caseario;
- b) carne;
- c) vitivinicolo;
- d) frutticolo;
- e) olio;
- f) cerealicolo;
- g) apistico.

## Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.3 deve rispettare le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 2022/2472 e in particolare:

- 1) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 2) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 3) gli aiuti non siano concessi se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- 4) i costi ammissibili consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali come definiti all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

## Provenienza aziendale della materia prima lavorata.

Almeno i 2/3 della materia prima lavorata devono essere di provenienza aziendale, ossia prodotti dal richiedente stesso.

Di seguito vengono riportati i limiti e le esclusioni per comparto d'intervento coerenti con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti ed esclusioni
VITIVINICOLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono ammessi esclusivamente investimenti di tipo strutturale riguardanti i locali di trasformazione ubicati nelle zone di produzione della materia prima.</li> <li>○ Sono esclusi impianti e attrezzature, in quanto finanziabili con il sostegno dell'OCM per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013.</li> <li>○ Per essere considerati prodotti di qualità, le uve e i vini a denominazione d'Origine o IGP devono costituire almeno l'85% del prodotto finale.</li> </ul>
CEREALICOLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. I cereali oggetto di trasformazione devono appartenere a specie e varietà tradizionalmente coltivate in zona</li> </ul>
OLIO DI OLIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima</li> </ul>
APISTICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono esclusi i locali e le attrezzature per l'estrazione e il confezionamento del miele, in quanto trattasi di produzione primaria</li> </ul>

### Investimenti finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u> €
2.3.1 - 2.3.2	Giovani imprenditori agricoli	50.000,00	50%	25.000,00
2.3.1 - 2.3.2	Altri richiedenti	50.000,00	40%	20.000,00

La maggiorazione di contributo per i GIOVANI imprenditori può essere applicata solamente se l'investimento è realizzato entro 5 anni dal primo insediamento in agricoltura.

### Punteggi di per la formazione della graduatoria

- |  |          |
|--|----------|
| 1. giovane imprenditore (< 40 anni)                                      | 10 punti |
| 2. azienda agricola a titolo principale iscritta all'Inps (sez. ex Scau) | 10 punti |
| 3. azienda a conduzione femminile (in prevalenza in caso di società)     | 2 punti  |
| 4. azienda in possesso qualifica IAP                                     | 5 punti  |
| 5. Tipologia 2.3.1 – 2.3.2   | 10 punti |

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dai richiedenti al momento della presentazione della domanda a parità di punteggio la graduatoria sarà redatta tenendo conto dell'età del richiedente a favore dei più giovani.

**Al momento della presentazione della domanda il richiedente dovrà essere in possesso dell'autorizzazione prevista dalla normativa sanitaria abilitante l'attività di trasformazione (SCIA/Bollo CE ec...)**

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE PRESENTE DISPOSIZIONI CI SI ATTERRA' A QUANTO PREVISTO DALLE CITATE NORMATIVE E SECONDO LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PARTE 2) E DALLA SCHEDA DI MISURA ALLEGATO 1).

